

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

*Dott. Sergio Massa*

massasergio@iol.it

*Dott. Elena Melandri*

emelandri@iol.it

*Dott. Paola Belelli*

paolabelelli@libero.it

*Dott. Pierpaolo Arzarello*

parzarello@iol.it

*Dott. Monica Cesari*

monica.stu.dot.com@iol.it

*Rag. Elisabetta Colombarini*

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 26 giugno 2019

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

In vista dei nuovi obblighi, delle proroghe e delle novità che il Fisco continua a propinarci, cerchiamo di fare un po' di chiarezza su cosa ci aspetta nei prossimi mesi.

## Fatturazione elettronica dall'1.7.2019

Attenzione: cambiano le regole dall'1.7.2019.

Sta per finire la tolleranza dell'Ag. Entrate per i vari peccatucci commessi in questa prima fase sperimentale di fatturazione elettronica, anche se a noi sta per finire la pazienza di sopportare quotidianamente le numerose modifiche normative sulla materia, tra l'altro ancora in fase di discussione.

Cosa cambia nel 2° semestre 2019?

Intanto è bene premettere che:

- la fattura elettronica (FE) si **genera** quando la si redige ma ancora non la si trasmette allo Sdl;
- la FE si **emette** quando la si trasmette allo Sdl (Sistema di Interscambio, cioè Agenzia delle Entrate);
- il momento impositivo Iva è sempre quello di cui all'art. 6/633, cioè il momento di effettuazione dell'operazione, che coincide con la spedizione del bene, con il pagamento di un acconto, con il pagamento di un servizio o comunque con l'emissione della FE.

È comunque da tener presente una regola fondamentale: il Fisco esige l'Iva sempre come mese di effettuazione dell'operazione, non dopo.

Generare una FE senza trasmetterla allo Sdl vuol dire **NON AVERLA EMESSA**.

Vediamo ora date e termini da rispettare dall'1 luglio, distinguendo tra FE immediata e FE differita.

### 1) Maggiori termini per emettere la fattura elettronica immediata

La fattura elettronica **immediata** è quella che si emette lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione: tipicamente ad es. quando si riceve un acconto da clienti. Il campo "**Data**" della fattura è la data di effettuazione dell'operazione, non la data di trasmissione allo Sdl, in quanto questa data può essere successiva e viene già certificata dall'Ag. Entrate.

Esempio: si riceve un acconto da clienti il 14 luglio. La fattura è immediata e va datata 14 luglio con numerazione progressiva, ma la trasmissione allo Sdl può essere ritardata di 10 giorni (12 secondo il Decreto che sta per essere approvato). Quindi la trasmissione allo Sdl al massimo deve avvenire entro il 26.7.

Se l'acconto viene ricevuto a fine mese, ad es. il 26.7, la trasmissione allo Sdl può avvenire entro il 7.8 ma tale Fattura e tale Iva deve partecipare alla liquidazione del mese di luglio.

Estremizzando, se l'acconto viene ricevuto il 31.7 occorre generare la fattura con Data 31.7, poi può essere trasmessa allo Sdl anche dopo, entro 12 giorni, purché nel Registro Iva partecipi ai calcoli Iva del mese di luglio.

### 2) Data e termini della fattura elettronica differita

Nulla pare cambiato.

È tale quella che viene emessa, in presenza di DDT o altro analogo documento, successivamente all'effettuazione dell'operazione. La norma prevede che la FE differita possa essere emessa entro il 15 del mese successivo, purché partecipi alla liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione, cioè a quella del mese precedente. Per cui se il gestionale non consente di generare fatture con data del mese successivo facendole partecipare all'Iva del mese precedente, non rimane che generare tali fatture, al massimo, con la data di fine mese corrente.

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Altri sintetici esempi, per capire meglio, ipotizzando che il gestionale Iva non consenta di emettere (=trasmettere allo Sdl) FE con data del mese dopo liquidandole come Iva nel mese precedente:

## a) Fattura immediata

Acconto del 10.7; data della fattura immediata 10.7 scrivendo nel corpo fattura che in data 10.7 abbiamo ricevuto un acconto; trasmissione allo Sdl max entro il 22.7.

## b) Fattura immediata

Acconto del 10.7; consegna merce il 15.7. Dobbiamo generare e trasmettere due fatture: la prima immediata datata 10.7 con obbligo di trasmetterla max entro il 22.7. La seconda di saldo e' una FE differita e la possiamo generare max entro il 31.7 con obbligo di trasmetterla allo Sdl max entro il 15.8.

## c) Fattura differita (in caso di DDT o di Report di interventi)

DDT del 10.7 e del 20.7; genero la fattura successivamente; la dato 20.7 o, al max, 31.7; la trasmetto allo Sdl max entro il 15.8.

E' comunque buona norma tener conto anche delle esigenze dei clienti, i quali non vedono l'ora di poter detrarre l'Iva, per cui suggeriamo di datare le fatture al massimo come fine mese e di trasmetterle allo Sdl subito dopo, affinche' il cliente, pur ricevendola nei primi giorni del mese successivo, possa comunque detrarre l'Iva nel mese precedente (N.B. questa possibilita' non vale, stranamente, per le fatture di dicembre che si ricevono in gennaio).

Naturalmente, se il gestionale lo consentisse, e' sempre possibile emettere fatture differite anche con la data (massima) del 15 del mese successivo, a patto che partecipino alla liquidazione Iva del mese precedente, anche istituendo un sezionale Iva apposito.

## Registrazione delle fatture emesse

Il testo attuale dell'art. 23/633 dice che *"Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni."*

E' stato quindi eliminato ogni riferimento alla data di emissione.

Per cui **e' sufficiente che la registrazione segua l'ordine della numerazione delle fatture emesse**, prescindendo dalla loro data. Se ci sono date che si accavallano (ad es. registrazione della FE n. 3 del 9.7.2019 e successivamente registrazione della FE n. 4 dell'8.7.2019) secondo noi va ugualmente bene: infatti e' stata rispettata nella registrazione l'ordine di numerazione, che e' quello che conta.

Le regole da rispettare, quindi, in sintesi sono:

- 1) la fattura emessa va univocamente identificata, e per far cio' e' sufficiente la diversa numerazione;
- 2) la fattura emessa deve partecipare SEMPRE alla liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione.

Un'eccezione e' costituita dalle triangolazioni nazionali, dove i termini slittano al 15 del mese successivo a quello di emissione/trasmissione.

## Fatture cartacee

Sono quelle, ad es., emesse da soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica.

Nel campo data si indica la data di emissione fattura, salvo indicare nel corpo anche la data di effettuazione dell'operazione.

## Fatturazione elettronica e Reverse Charge

Esistono 2 tipi di reverse charge, quello chiamato **interno** e quello **esterno**.

Il primo riguarda FE ricevute da operatori italiani, senza addebito di Iva (es.: imprese di pulizie, installazione impianti e completamento di edifici, ecc.). Si riconosce dal codice TD01 del campo TipoDocumento.

La FE in reverse charge, non potendo essere integrata a mano come si faceva una volta poiche' immodificabile, va stampata su carta, numerata ed integrata con l'Iva, con registrazione sia nel Registro acquisti che in quello vendite.

In alternativa e' consentito emettere un secondo documento, da allegare al file della FE ricevuta, per inviarlo allo Sdl: il vantaggio e' solo quello della conservazione digitale.

Il reverse charge esterno riguarda fatture (es.: quelle ricevute da fornitori UE) normalmente non elettroniche, per le quali, oltre alla integrazione sopra vista, vige anche l'obbligo di inserirle nell'Intrastat e nell'esterometro.

## Fatturazione elettronica ed Autofatture

Le Autofatture vengono emesse, anziché dal fornitore, dal cliente. Riguardano casi particolari, come gli acquisti da agricoltori esonerati, gli acquisti di servizi da soggetti ExtraUE (che vanno nell'Esterometro), e le Autofatture-denuncia, che sono quelle emesse dal cliente che non ha ricevuto la FE nei 4 mesi.

Poi esistono anche le Autofatture dove fornitore e cliente coincidono (es.: autofatture per autoconsumo, per omaggi) che vanno emesse in formato elettronico e devono transitare dallo Sdl.

## Fatturazione elettronica e Bolli

Ricordiamo intanto che l'imposta di bollo va versata ogni 3 mesi, entro il 20 del mese successivo al trimestre. Il prossimo versamento pertanto scadrà il 20.7.2019.

Nei calcoli occorre aggiungere anche il bollo dovuto su eventuali fatture emesse extra Sdl, ad es. verso clienti esteri. L'importo che lo Sdl calcola, infatti, non comprende queste fatture in quanto non transitano dallo Sdl.

Naturalmente il bollo non si calcola sulle fatture scartate dallo Sdl.

Infine ricordiamo che il bollo è dovuto, per solidarietà, da tutti i soggetti interessati, quindi anche il cliente che riceve una FE sprovvista della dicitura del bollo, se non regolarizza l'omissione entro 15 giorni, e' ritenuto solidalmente responsabile.

## Corrispettivi telematici dall'1.7.2019 (ovvero dall'1.1.2020)

Scompariranno dai negozi al dettaglio, dagli alberghi, dai negozi degli artigiani, ecc. i vecchi registratori di cassa che emettevano lo scontrino o la ricevuta fiscale, come pure scompariranno le ricevute fiscali.

Dall'1.7.2019, per i contribuenti con totale volume d'affari Iva 2018 superiore a € 400.000, e dall'1.1.2020, per tutti gli altri soggetti, le nuove regole prevedono di utilizzare soltanto **registratori di cassa telematici**. Sono tali quelli che, alla fine della giornata, sono in grado di memorizzare e trasmettere via Internet all'Ag. Entrate i totali degli incassi giornalieri. E' consentito adattare i vecchi registratori di cassa all'invio telematico, se tecnicamente possibile.

Diventa perciò superfluo compilare il Registro Iva dei corrispettivi ed emettere lo scontrino fiscale. Rimane l'obbligo di annotare le fatture emesse e di rilasciare al cliente un documento commerciale comprovante la vendita.

### Esoneri

Non mancano gli esoneri, che riguardano le vendite di tabacchi, di giornali, le vendite on line o per corrispondenza, i corrispettivi per le mense aziendali, i trasporti e le attività marginali. Questi esoneri per ora sono temporanei.

### Fatturazione

Se il cliente chiede la fattura, il corrispettivo non è oggetto di trasmissione telematica essendo la fattura già oggetto di trasmissione allo Sdl (cioè Ag. Entrate).

### Certificazione per il cliente

La memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono l'assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale (scontrino fiscale). Ma ciò non significa che i commercianti siano esonerati da qualsiasi obbligo di documentazione delle operazioni, infatti ci sono anche obblighi civilistici da rispettare. È infatti prevista l'emissione di un **documento commerciale**, che costituisce, ad esempio, titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta.

Il documento commerciale può anche essere valido ai fini fiscali, se è richiesto dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, a patto che sia emesso con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA dell'acquirente. Pensiamo ai fini della deduzione delle spese sostenute, ovvero ai fini della deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF e, per il venditore, al fine di attestare l'effettuazione delle operazioni per la eventuale fatturazione differita.

### Artigiani e ricevuta fiscale

Siccome gli artigiani erano soliti emettere la ricevuta fiscale, o su richiesta la fattura, per le prestazioni eseguite a domicilio, essi potranno evitare l'acquisto di un registratore telematico solo se fattureranno elettronicamente ogni prestazione. In pratica potranno emettere un documento provvisorio, tipo la vecchia ricevuta fiscale, da rilasciare al cliente per poi emettere regolare fattura elettronica.

### Altre novità in arrivo

Con l'approvazione del Decreto Crescita, i corrispettivi telematici potranno essere trasmessi entro 12 giorni. Per il 1° semestre addirittura l'invio potrà essere effettuato entro il mese successivo. Ma il differimento riguarderà la sola trasmissione dei corrispettivi, nulla cambia per le liquidazioni periodiche Iva.

## Esterometro: un riepilogo

Come è noto, dall'1.1.2019 è stato abolito lo Spesometro. Al suo posto c'è l'esterometro, che però riguarda i soli rapporti di acquisto/vendita con soggetti non residenti in Italia.

Eccezioni: non si indicano nell'esterometro gli acquisti/vendite risultanti da **bolle doganali**, in quanto già noti al Fisco.

Altra eccezione sono i soggetti minimi e forfettari, che sono esclusi dalla fatturazione elettronica ed i cui clienti non sono tenuti a comunicare in alcun modo all'Ag. Entrate i dati di tali fatture.

Non residenti ma identificati in Italia: anch'essi vanno inclusi nell'Esterometro.

Privati: vanno incluse nell'Esterometro anche le vendite a privati non residenti in Italia.

Termini dell'esterometro: la cadenza e' mensile, precisamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione dell'acquisto.

I contribuenti, per snellire l'esterometro delle vendite, possono tuttavia decidere di emettere FE al cliente estero: basta compilare il campo CodiceDestinatario con 7 X ed indicare il codice del paese estero e il numero di identificazione fiscale del cliente.

Allo stesso cliente si dovra' poi recapitare una fattura cartacea, data l'impossibilita' per lui di ricevere dallo Sdl una FE.

Sanzioni: sono le stesse previste per lo Spesometro, quindi €2 (max €1.000 per trimestre) per ogni fattura dimenticata.

## Scarto di una Fattura Elettronica

Nel caso di scarto di una fattura trasmessa al Sistema di Interscambio, ancora non contabilizzata, cosa bisogna fare?

Sappiamo che viene recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente e sappiamo anche che la fattura si ha per **non emessa**.

Di conseguenza, nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia ancora effettuato nessuna registrazione contabile del documento, sarà sufficiente inviare nuovamente la fattura corretta nei 5 giorni successivi alla data di ricezione della notifica di scarto, da conteggiarsi tenendo conto dei giorni effettivi e non lavorativi.

Essa va preferibilmente emessa (trasmessa) con la data e il numero del documento originario.

Qualora invece l'emissione del documento con medesimo numero e data non fosse possibile, si puo' alternativamente:

- emettere una fattura con nuovo numero e data, dalla quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi;
- ovvero emettere una fattura con nuovo numero e data, con specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente scartato dallo Sdl (per esempio, 1/R).

E se invece la FE scartata e' gia' stata contabilizzata?

Allora sarà necessario:

- eseguire una variazione contabile valida ai soli **fini interni**, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione allo Sdl

- inviare nuovamente la fattura corretta nei 5 giorni successivi alla data di ricezione della notifica di scarto.

Sul punto e' stato specificato che la fattura elettronica scartata vada preferibilmente emessa con la data e il numero del documento originario.

Qualora invece l'emissione del documento con medesimo numero e data non fosse possibile, si puo' alternativamente:

- emettere una fattura con nuovo numero e data, dalla quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi, oltre allo storno con variazione contabile interna;

- ovvero emettere una fattura con nuovo numero e data, con specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente scartato dallo Sdl (per esempio, 1/R).

## Note Variazione Iva emesse dal cessionario/committente

Con risposta ad un interpello dell'Agenzia Entrate in data 30.5.2019 n. 172 e' stato precisato che ai fini IVA le note di credito ex art. 26 Dpr 633/72 possono essere emesse esclusivamente dal cedente/prestatore. Pertanto la nota di variazione (Nota di debito) emessa dall'acquirente/committente (ad esempio a fronte di resi, contestazioni ovvero della riduzione del prezzo iniziale per la concessione di sconti/abbuoni) non ha valenza ai fini IVA ma esclusivamente ai fini delle imposte dirette ed è finalizzata a rettificare, soltanto sul piano finanziario, il documento originario.

## ISA, ovvero gli Indici Sintetici di Affidabilita' fiscale

Ne sentiremo parlare per anni. Cosa sono? E' la pagella del Fisco che da' i voti, come a scuola.

Da 1 a 10, a seconda dei risultati ottenuti da certuni algoritmi: chi non raggiunge il voto di 8 gia' deve stare in allerta (figuriamoci chi ha meno di 6), chi supera 8 ha addirittura dei premi, quali la diminuzione dei termini per accertare le imposte. In parole povere, non sono altro che i vecchi Studi di Settore, tanto vituperati, ora invece improvvisamente e nostalgicamente rimpianti dato che la varieta' e la complessita' dei dati richiesti e' notevolmente maggiore.

Ne parleremo piu' avanti, ancora il software e' in fase di gestazione ed e' per questo che si profilano slittamenti nei termini di versamento delle imposte e di presentazione delle Dichiarazioni dei redditi.

## Super e Iper Ammortamenti: anticipazioni per il 2019

### SuperAmmortamenti 2019

Il DL Crescita, in fase di approvazione, ha reintrodotta i superammortamenti per il 2019 con alcune modifiche rispetto alla precedente versione dell'agevolazione.

## Ambito temporale

La possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al **30%**, è prevista per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi: - **dall'1.4.2019 al 31.12.2019**, ovvero anche entro il termine lungo del 30.6.2020, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo.

Pertanto, sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti effettuati dall'1.1.2019 al 31.3.2019.

## Limite di 2,5 milioni di euro per gli investimenti agevolabili

La principale novità riguarda l'introduzione di un limite agli investimenti agevolabili. Viene, infatti, disposto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

## Investimenti esclusi

Si dispone l'esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 c. 1 del TUIR. Pertanto, analogamente alla precedente versione dell'agevolazione, sono **esclusi** dall'agevolazione:

- i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) dell'art. 164 c. 1 del TUIR (autovetture anche se date in uso promiscuo a dipendenti);
- i veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa (taxi, ecc.)

L'agevolazione continua, invece, a spettare per i mezzi di trasporto diversi previsti dall'art. 54 c. 1 del Codice della strada, quali ad es. gli **autocarri**.

## **IperAmmortamenti 2019**

Vengono riproposti anche questi. Sono agevolati gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".

Viene inoltre rimodulata la misura della percentuale di maggiorazione in base ai seguenti scaglioni:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro;
- nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

## **SRL: limiti per la nomina dei sindaci/revisione**

Dal 18.6.2019 finalmente sono stati approvati i limiti di bilancio per la nomina - obbligatoria - dei sindaci ovvero del revisore contabile.

I nuovi requisiti sono aver superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:

- attivo patrimoniale € 4.000.000;
- ricavi € 4.000.000;
- dipendenti occupati in media nell'esercizio: 20 unità.

Occorre pertanto verificare se si sono superati questi limiti negli esercizi 2017 e 2018. Inoltre occorre verificare lo Statuto vigente per vedere se esso prevede la nomina dei sindaci o del revisore; se non prevede nulla occorrerà effettuare una modifica statutaria.

## **Locazioni: cessazione anticipata del contratto**

Può succedere che un contratto di locazione cessi prima della sua scadenza contrattuale (disdetta, decesso del conduttore, ecc.). In tal caso è bene ricordarsi di comunicare ciò all'Ag. Entrate, pagando i 67 euro, perché in caso contrario questi continuerà ad imputare i canoni del vecchio inquilino cessato ed a sommarvi i canoni del nuovo inquilino.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito [www.studio-dott-comm.it](http://www.studio-dott-comm.it).

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.